

Sistema informativo Beni e Ambiti Paesaggistici (S.I.B.A.)

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

VISTO IL regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, il giardino della Villa Terragni, sito nel Comune di Olgiate Comasco, distinto nelle mappe e registri censuari del Comune coi nn. 911-1667-908-912 e la parte ovest del mappale 1553; confina a nord con la SS Briantea (gia' provinciale Varesina);

A OVEST con i mappali 910-1819-909a/b-906c-907 e dalla linea che e' in prolungamento sud della dividente tra i mappali 907 e 1553 in direzione nord-sud;

A SUD con il mappale 826;

A OVEST con la strada comunale di proprieta' della signora Giardini Reginella ved. Terragni residente in Olgiate Comasco; Riconosciuto che l'immobile predetto, recinto in parte da antiche mura, e' fitto di vegetazione (cedri del Libano, faggi rossi, tigli, ippocastani, platani, abeti, tuie ecc.) circondata da spazi erbosi che vengono a costituire un armonioso ambiente; Considerato pertanto, che il giardino ha notevole interesse pubblico in quanto, distinguendosi per la sua non comune bellezza, rappresenta un singolare polmone di verde nella zona densamente edificata del comune; Vista la necessita' di proteggere e mantenere integro l'ambiente naturale del giardino, affinche' non ne venga modificato l'habitat, evitando qualsiasi insediamento edilizio che provocherebbe inevitabilmente, con il transito e l'installazione di mezzi meccanici, e con le apparecchiature edilizie una profonda modificazione nell'equilibrio naturale esistente, con conseguente depauperamento dell'ingente patrimonio che esso costituisce dal punto di vista paesistico;

DECRETA:

L'immobile come sopra ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed e' quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il vincolo, oltre all'obbligo generico di chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art.7 della legge citata, il nulla osta del soprintendente, prima di intraprendere qualsiasi lavoro che comunque possa introdurre modificazioni all'aspetto esteriore dell'immobile, comporta, in particolare, quali concrete limitazioni, il divieto assoluto di distruggere la vegetazione ivi esistente, ed il divieto assoluto di edificabilita' all'interno del medesimo. Il presente decreto sara' notificato alla signora Giardini Reginella ved. Terragni, nel suo domicilio di Olgiate Comasco, in via amministrativa a mezzo del messo comunale di Olgiate Comasco. Esso verra', a richiesta di questo Ministero, trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari, ed avra' efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

ROMA, li' 16 novembre 1973

F. 11^{b.2}
Sc. 1:2000

